



COMUNE DI CHIANNI

PROVINCIA DI PISA

COPIA ATTO N.10 del 29.04.2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO TRIBUTI
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

SEDUTA DEL: 29.04.2016
ORE: 21.30

| | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1 - Tarrini Giacomo | Presente | 8 - Bianco Sabrina | Presente |
| 2 - Martini Michele | Presente | 9 - Perini Martina | Presente |
| 3 - Fattorini Alessandro | Presente | 10 - Fattorini Massimiliano | Assente |
| 4 - Degl'Innocenti Maya | Presente | 11 - Nannetti Filippo | Assente |
| 5 - Agostini Elisa | Assente | | |
| 6 - Ricciardi Alessandro | Presente | | |
| 7 - Montagnani Luca | Assente | | |

Totale presenti 7

Totale assenti 4

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE: DOTT. Marco Petri

Il Sig. Tarrini Giacomo assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso all'Ordine del Giorno della presente riunione.

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ed in particolare la parte III relativa alla Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.";

CONSIDERATO che con il suddetto regolamento TARI è stata disciplinata la tassa rifiuti in base al comma 652 dell'art.1 della L. 147/2013 con l'adozione di una tariffa semplificata, senza il collegamento ai componenti del nucleo familiare, in modo da attenuare gli effetti del passaggio dal previgente sistema tariffario TARSU alla nuova disciplina della TARI;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al comma 652 ad opera del comma 27 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevedono comunque la necessità di applicare la tariffa tenendo conto anche dei componenti del nucleo familiare;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adeguare il regolamento TARI ai criteri indicati dal DPR 158/1999, con la previsione di tariffe determinate per fasce di utenza (domestica e non domestica), suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- comma 682 che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, il quale stabilisce che, per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti _____

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare l'allegato Regolamento Tassa Rifiuti (TARI).
- 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016 e sostituisce la parte III – TARI del regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03/09/2014.
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dai commi 13 bis e e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime favorevole resa in forma palese la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to Tarrini Giacomo

F.to Dr. Marco Petri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune in data
19.05.2016.....
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to

ESECUTIVITA'

Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marco Petri

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 28.08.2000 n. 267

Chianni, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marco Petri

Firmato all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Chianni lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Petri

COMUNE DI CHIANNI
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - RIFIUTI URBANI
- Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 4 - ESCLUSIONI
- Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 7 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 8 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 9 - CATEGORIE DI UTENZA
- Articolo 10 - UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA
- Articolo 11 - UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA
- Articolo 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI
- Articolo 13 - TARIFFA GIORNALIERA
- Articolo 14 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 15 - RIDUZIONI PER LIMITATO SERVIZIO
- Articolo 16 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 17 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 18 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
- Articolo 19 - DICHIARAZIONE
- Articolo 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 21 - ACCERTAMENTO
- Articolo 22 - RISCOSSIONE
- Articolo 23 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 24 - SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 25 - RIMBORSI
- Articolo 26 - CONTENZIOSO
- Articolo 27 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
- ALLEGATO A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
- ALLEGATO B - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel territorio comunale dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel territorio comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa da parte dell'Ente ai sensi della vigente normativa.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose indicate nell'allegato B (criteri qualitativi e quantitativi), provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, siti nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alle pubbliche autorità.
4. I locali destinati a box o garage che non siano pertinenza di abitazioni non predisposte all'uso ai sensi del comma precedente rientrano sempre nella presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della

conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel comma precedente.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione della TARI, salvo quanto indicato all'articolo 15 relativo alle riduzioni.

Articolo 4 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto);
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, siti nel territorio del Comune.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie dei locali e delle aree.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili che insistono sul suo territorio.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 645 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale;
 - La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
 - La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 (zero/cinquanta) metri quadrati vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

Articolo 8

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e determinate sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito D.P.R. 158/1999), come integrato dal presente regolamento, suddivise in quota fissa e quota variabile, ed articolate in utenze domestiche e non domestiche.
3. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 9 CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe.

Articolo 10 UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 27-4-1999, n. 158.
3. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo i casi previsti dal seguente comma 2. In particolare il numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del

nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un valore d'ufficio pari a 1 (una) unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 11

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del dpr 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'allegato B del presente regolamento, l'Ente potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.
5. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato A.
6. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento, vengono associati ai fini

dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

8. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, l'Ufficio, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

9. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data

- di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.
 6. In caso di occupazione abusiva la TARI giornaliera è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 14

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili. E' comunque soggetto alla TARI il vano caldaia delle abitazioni;
 - d) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) unità immobiliari oggettivamente inutilizzabili (inabitabili, inagibili, senza allacciamenti ai servizi);
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - m) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, legnaie e fienili;
 - n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi;
 - o) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la

revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 15 **RIDUZIONI PER LIMITATO SERVIZIO**

1. La tariffa è ridotta dell'80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tariffa è ridotta del 70% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 4.000 metri.

La distanza è misurata considerando la linea retta che intercorre tra il cassonetto dei rifiuti e i locali posseduti o detenuti dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare.

Articolo 16 **RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa viene ridotta del 30% in caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria/variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato; tale riduzione non si cumula con la riduzione prevista per unico occupante;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, con le seguenti condizioni:
 - l'utilizzo non superiore 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La tariffa viene ridotta del 66,67% per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Questa riduzione non si cumula con quelle indicate nel comma 3 del presente articolo.
3. La tariffa viene ridotta del 10% per le utenze domestiche dei cittadini residenti che

praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante l'utilizzo del biocomposter. Il biocomposter è fornito dall'amministrazione comunale alle utenze domestiche, previa apposita istanza da presentare all'ufficio ambiente del Comune. E' possibile l'utilizzo di un biocomposter di proprietà del cittadino, con caratteristiche simili a quello fornito dal comune. L'amministrazione comunale controlla i biocomposter e procede con la revoca della riduzione in caso di non corretto utilizzo degli stessi.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 17

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del 15% nei confronti delle aziende agrituristiche autorizzate, considerata la localizzazione in area agricola e quindi la diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici.
2. La tariffa è ridotta del 20% per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per "riciclo" s'intende, ai sensi dell'art 183, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da

utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione tariffaria è graduata in base alla percentuale di produzione di rifiuti avviati al riciclo rispetto al totale annuo di rifiuti prodotti, come di seguito indicato:

- 20% di riduzione della tariffa = dal 30 % al 40 % di rifiuti avviati al riciclo
- 30% di riduzione della tariffa = dal 40 % al 60 % di rifiuti avviati al riciclo
- 40% di riduzione della tariffa = produzione maggiore del 60 % di rifiuti avviati al riciclo.

La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con allegata la seguente documentazione idonea a dimostrare l'effettiva destinazione a riciclo dei rifiuti prodotti:

- MUD, con la ricevuta di avvenuta presentazione.
 - nel caso in cui il MUD non sia previsto per legge: contratti, fatture, formulari ecc. La riduzione opera mediante compensazione dell'importo dovuto alla prima scadenza utile.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
 6. Nell'ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 50% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
 7. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense, magazzini e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
 8. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, il soggetto passivo deve presentare:
 - a) entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, la dichiarazione con la planimetria delle superfici dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali e copia dei formulari dei rifiuti speciali che attestino lo smaltimento con ditte autorizzate;
 - b) entro il termine del 30 aprile di ogni anno la copia dei formulari dei rifiuti speciali che attestino lo smaltimento con ditte autorizzate.

Articolo 18

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate, introduce le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione dalla TARI, previa presentazione d'istanza con documentazione che accerti un reddito ISEE non superiore a € 25.000,00 per:

- nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
 - nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
- b) esenzione dalla TARI per le abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
- c) riduzione del 50% della TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito procapite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
- d) esenzione dalla TARI per nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico dell'ufficio tributi sulla capacità contributiva;
- e) riduzione del 50% della TARI:
- associazioni di pubblica assistenza e beneficenza pubblica;
 - locali destinati a convivenze, conventi, convitti, collegi, istituti assistenziali, utilizzati da ONLUS o altre organizzazioni senza fine di lucro.
2. Le richieste di agevolazione potranno essere oggetto di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica del reddito ISEE dichiarato.
3. Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 19

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU/TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet dell'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della TARI; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, i servizi comunali che hanno contatto con i soggetti passivi TARI (servizi demografici, servizi tecnici, sportello unico attività produttive, servizio polizia locale) consegnano la dichiarazione TARI al contribuente, fermo restando, in caso di omessa consegna, l'obbligo di presentazione della denuncia.

Articolo 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 22

RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai

- servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in almeno n. 2 rate con scadenza stabilita con provvedimento del Funzionario responsabile del tributo.
 3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 4. Non si procede al versamento della TARI qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
 5. La TARI viene riscossa dal Comune che elabora una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle dichiarazioni spontanee e dell'esito degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno.
 6. L'ufficio provvede ad inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento preventivamente compilati.
 7. Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, il tributo è liquidato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'invio dell'avviso bonario.
 8. Ai contribuenti non in regola con il pagamento del tributo, è notificato un sollecito di pagamento con spese di notifica a carico del contribuente, con indicati i termini e le modalità di pagamento.
 9. In caso di omesso o parziale versamento del sollecito di pagamento l'Ufficio tributi notifica al contribuente un avviso di accertamento maggiorato delle sanzioni ed interessi come previsto dalla legge, da corrispondere in unica soluzione entro 60 gg. dalla notifica.

Articolo 23 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 24 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per gli omessi e tardivi pagamenti si applica il ravvedimento operoso previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di

- cui al primo periodo e' ridotta alla metà.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza indicata all'art. 19 (60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree) si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.
 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 6. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 25

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12,00.

Articolo 26

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto

dei principi della L. 212/2000.

2. Le dichiarazioni relative all'occupazione/detenzione dei locali effettuate nell'anno 2014 si intendono regolarmente presentate entro il 31/03/2015.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO B

CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

| Codice CER | Descrizione |
|--------------|---|
| 02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
| 02 01 | <i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i> |
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02 01 10 | rifiuti metallici |
| 02 03 | <i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i> |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 05 | <i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i> |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 06 | <i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i> |
| 02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 | <i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i> |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI |
| 03 01 | <i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i> |
| 03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04 |
| 03 03 | <i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i> |
| 03 03 01 | Scarti di corteccia e legno |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 04 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE |
| 04 01 | <i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i> |
| 04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 02 | <i>Rifiuti dell'industria tessile</i> |
| 04 02 21 | Rifiuti da fibre tesili grezze |

| | |
|--------------|---|
| 04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 07 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
| 07 02 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i> |
| 07 02 13 | Rifiuti plastici |
| 07 05 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i> |
| 07 05 14 | Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose |
| 08 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA |
| 08 03 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i> |
| 08 03 18 | Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose |
| 09 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
| 09 01 | <i>Rifiuti dell'industria fotografica</i> |
| 09 01 07 | Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 08 | Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 10 | macchine fotografiche monouso senza batterie |
| 09 01 12 | macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio. |
| 10 | RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO |
| 10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| 10 11 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
| 12 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
| 12 01 | <i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i> |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| 15 01 | <i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i> |
| 15 01 01 | Imballaggi di carta e cartone |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi |
| 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti |
| 15 01 07 | Imballaggi in vetro |

| | |
|--------------|---|
| 15 01 09 | Imballaggi in materia tessile |
| 15 02 | <i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i> |
| 15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose |
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO. |
| 16 01 | <i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i> |
| 16 01 17 | metalli ferrosi |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi |
| 16 01 19 | plastica |
| 16 01 20 | vetro |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti |
| 16 02 | <i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i> |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi |
| 16 02 16 | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
| 16 03 | <i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i> |
| 16 03 04 | rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose |
| 16 03 06 | rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 | <i>Batterie ed accumulatori</i> |
| 16 06 04 | batterie alcaline non contenenti mercurio |
| 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio |
| 17 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE |
| 17 02 | <i>Legno, vetro e plastica</i> |
| 17 02 01 | legno |
| 17 02 02 | vetro |
| 17 02 03 | plastica |
| 17 04 | <i>Metalli (incluse le loro leghe)</i> |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | alluminio |
| 17 04 03 | piombo |
| 17 04 04 | zinco |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 18 | RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03) |
| 18 01 | <i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i> |
| 18 01 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati |
| 18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03 |
| 18 01 09 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze |
| 18 02 | <i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i> |
| 18 02 01 | Oggetti da taglio, inutilizzati |
| 18 02 03 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03 |
| 18 02 08 | Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze |
| 19 | RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI |
| 19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |

| | |
|--------------|---|
| 19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 20 01 | <i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i> |
| 20 01 01 | Carta e cartone |
| 20 01 02 | Vetro |
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 10 | Abbigliamento |
| 20 01 11 | Prodotti tessili |
| 20 01 25 | Olii e grassi commestibili |
| 20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose. |
| 20 01 38 | Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 01 39 | Plastica |
| 20 01 40 | Metallo |
| 20 01 99 | Altre frazioni non specificate altrimenti |
| 20 02 | <i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i> |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
| 20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
| 20 03 | <i>Altri rifiuti urbani</i> |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
| 20 03 02 | Rifiuti di mercati |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |

Criteria quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4b di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in

tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

Organo di revisione

OGGETTO: Parere in merito alle proposte di "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale - IUC - Parte III - Tassa sui rifiuti (TARI) - modifica" e di "Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione piano finanziario e tariffe 2016".

Il sottoscritto dott. Filippo Rosi, revisore unico del Comune di Chianni (PI) per il triennio dal 2015-2017 a seguito nomina disposta con deliberazione consiliare n. 3 del 17.04.2015, esecutiva a norma di legge;

Ricordato che l'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 2013, stabilisce che fra gli altri atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerato che in data 26.04.2016 è pervenuta dal Comune di Chianni la seguente documentazione:

- a) La proposta di "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale - IUC - Parte III - Tassa sui rifiuti (TARI) - modifica";
- b) La proposta di delibera consiliare avente per oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione piano finanziario e tariffe 2016".

Tenuto presente che la proposta di delibera di cui al superiore punto b), pur avendo ad oggetto l'approvazione di aliquote tributarie, contengono anche alcune scelte che possono configurarsi di natura regolamentare per cui appare opportuno esprimere un parere unitario sia sulla modifica al Regolamento che sulla determinazione delle tariffe per l'anno 2016;

Rilevato che la modifica al regolamento ed i provvedimenti tariffari di cui sopra appaiono conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi Servizi del Comune;

ESPRIME

parere favorevole sulla modifica al "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale" e sulle conseguenti proposte tariffarie relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'esercizio 2016.

Chianni (PI), li 27 aprile 2016

IL REVISORE UNICO
(dott. Filippo Rosi)



VALDERA
UNIONE DEI COMUNI



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa


Area: AREA AFFARI GENERALI
Servizio: TRIBUTI

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Pontedera, 29.04.2016.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Forte



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

www.comune.chianni.pisa.it

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO ASSOCIATO

La Responsabile del Servizio economico/finanziario associato per i Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciolai: DOTT.SSA ADRIANA VIALE, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARTE III -
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA**

ESPRIME

Parere favorevole di

REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta deliberativa di cui trattasi.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO ASSOCIATO
DOTT.SSA ADRIANA VIALE

27 APR. 2016